

45

sin



Ministero della Giustizia

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP**

**Pos. IV-DOG/035/2024/CA
F.I. 020.004.009-7**

Roma,

**AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI**

E, p.c.

**AL CAPO DI GABINETTO
DELL'ONOREVOLE MINISTRO
SEDE**

**ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA**

OGGETTO: Circolare – Gestione dal punto di vista contabile degli Uffici NEP (Notificazioni, Esecuzioni, Protesti) disciplinati dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) e dai CC.CC.NN.LL. di comparto, nonché dalle c.d. “Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari” di cui al C.C.N.L. Integrativo sottoscritto in data 24 aprile 2002 – Qualifica di “agente contabile” per i funzionari UNEP dirigenti (già Ufficiali giudiziari dirigenti) – Parere dell'Ufficio legislativo in sede del 27 marzo 2024.

Con riferimento alla materia in oggetto l'Ufficio legislativo in sede, con nota prot. m_dg.LEG.27/03/2024.0003272.U, ha emesso apposito parere a seguito delle richieste di direttive da parte delle Corti di Appello della Regione Sicilia trasmesse alla Direzione generale del personale e della formazione in relazione alla problematica afferente all'attribuzione ai funzionari UNEP dirigenti della qualifica di “agente contabile”, sostenuta dalla sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 298/2023 del 30 maggio 2023.

La richiesta di tale parere è stata necessitata dalla mancanza di norme specifiche in tal senso per gli Uffici NEP ed in particolare per gli Ufficiali giudiziari dirigenti – allo stato, contrattualmente denominati funzionari UNEP

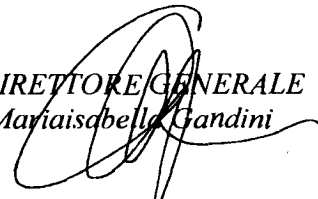
dirigenti – disciplinati per quanto concerne gli aspetti di organizzazione e gestione contabile-amministrativa degli stessi dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modifiche ed integrazioni (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari), da considerare norme speciali rispetto a quelle contenute nel testo normativo coordinato del pubblico impiego di cui al D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai C.C.N.L. del personale dell'Amministrazione giudiziaria non dirigenziale e dalle c.d. "Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari" di cui al C.C.N.L. Integrativo sottoscritto in data 24 aprile 2002.

Precedentemente alla precitata sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Regione siciliana, l'Amministrazione centrale aveva già rappresentato ai Presidenti delle Corti di Appello, su conforme parere dell'Ufficio legislativo in sede, a sua volta trasfuso in nota-circolare prot. m_dg.DOG.11/11/2021.0236261.U (All.1), la tesi dell'inapplicabilità agli Uffici NEP della normativa contabile di cui al codice di giustizia contabile contenuto nel D.Lgs. n. 174 del 2016 e pertanto aveva ritenuto non dovuto il deposito dei conti giudiziali presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti territorialmente competenti per i rispettivi esercizi finanziari di riferimento da parte degli Uffici NEP.

Tuttavia, a seguito dell'avvenuta conoscenza della predetta sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Regione siciliana, è stato interpellato nuovamente l'Ufficio legislativo, che nell'apposito parere rilasciato ha rappresentato che di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto che "L'ufficiale giudiziario dirigente, avendo l'incarico di riscuotere e di amministrare denaro di spettanza dello Stato, del quale ha, dunque, il maneggio, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti dà luogo ad un "giudizio di conto", per il quale sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti"(Cass., Sez. U., ordinanza n. 35451 del 01/12/2022).

Si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei funzionari UNEP dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, il contenuto della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Isabella Gandini



[Handwritten signatures]



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA
Allegati: //

Roma, 10 NOV. 2021

ALLE PRESIDENZE
DELLE CORTI DI APPELLO DI
PALERMO
CATANIA
MESSINA
CALTANISSETTA

E, p.c.

AL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
SEDE

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: *Quesito posto dagli Uffici NEP di Catania, Ragusa, Caltanissetta, Patti e Messina circa la configurabilità della qualifica di agente contabile in capo all'Ufficio NEP ai sensi della normativa vigente speciale di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) in riscontro alla richiesta della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia di deposito dei conti giudiziari.*

Facendo seguito alla nota prot. m_dg.DOG.15/10/2021.0210558.U, si riscontra il quesito in oggetto, formulato a seguito di nota prot. 4258 del 26 maggio 2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei Conti, indirizzata ai funzionari UNEP dirigenti degli Uffici NEP menzionati in oggetto, con la quale li si invitava a depositare il conto giudiziale dei rispettivi

Uffici, ai sensi degli artt. 137 e ss. del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, inerente agli "incassi per le somme relative a notifiche e per i diritti e indennità che l'UNEP riscuote a vario titolo", sul presupposto che gli Uffici NEP dovessero qualificarsi agenti contabili, in quanto aventi maneggio di denaro pubblico o valori equipollenti.

In considerazione della delicatezza della materia vertente sulla gestione contabile di somme di proventi corrisposti dall'utenza privata in favore di un'Amministrazione dello Stato, il Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, interpellato sulla problematica da questa Direzione Generale, ha chiesto con nota prot. m_dg.DOG.27/09/2021.0194246.U al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministra di richiedere all'Ufficio Legislativo in sede un parere in merito all'intervento della Corte dei Conti – Regione Sicilia sulla materia.

L'Ufficio Legislativo di questo Ministero, nel parere di cui alla nota prot. m_dg.LEG.27/10/2021.0010910.U sulla questione di cui trattasi, ha rilevato che "l'attività dell'ufficio UNEP e dei suoi dirigenti presenta una serie di peculiarità che fanno dubitare dell'applicabilità, tout court, delle norme generali sul rendiconto richiamate dalla Corte dei Conti."

Nel predetto parere viene evidenziato, inoltre, che gli Uffici NEP sono istituiti presso ciascuna Corte di Appello o Tribunale, per cui si tratta di strutture incardinate negli Uffici giudiziari di appartenenza (Corte di Appello o Tribunale) e allo stesso tempo non sono muniti di soggettività giuridica quali organismi di diritto pubblico e tutta l'attività è regolata dall'Ordinamento degli Ufficiali giudiziari, di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modifiche ed integrazioni, che non fa alcun riferimento al controllo preventivo della Corte dei Conti.

In particolare, dirimente nell'inquadramento della particolare tipologia di Ufficio pubblico, quale quello rappresentato dall'Ufficio NEP, è l'art. 146 del precitato Ordinamento che disciplina l'amministrazione e ripartizione dei proventi e prevede quanto segue:

"1. Le somme rimosse per diritti, indennità di trasferta e [percentuale] sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'Ufficio giudiziario.

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario."

Peraltro, per quanto concerne l'emolumento-percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi, attribuito agli ufficiali giudiziari ex art. 122 cit. Ordinamento, nonché menzionato al comma 1 dell'art. 146, il suo introito è stato sottratto agli Uffici NEP a partire dal 1998 per intervenute modifiche normative e, allo stato, le quote pro capite spettanti ai dipendenti UNEP vengono assegnate direttamente ai rispettivi Uffici NEP dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità di questa Amministrazione centrale con le modalità di cui all'Accordo sindacale del 22 maggio 2009 (Pos. Arch. VI-DOG/742/027-1/2009/CA), e per le quali il funzionario UNEP dirigente gestisce solo il 3% per devoluzione al fondo spese d'Ufficio, oltre alla contabilizzazione in busta paga unitamente agli altri emolumenti accessori della retribuzione, con le ritenute IRPEF e il versamento dei contributi pensionistici nella CPUG (Cassa Previdenza Ufficiali Giudiziari).

Ad ulteriore supporto dell'inapplicabilità della normativa vigente sugli agenti contabili agli Uffici NEP, l'Ufficio legislativo rileva, nel predetto parere, che il codice di giustizia contabile, adottato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, prevede in generale all'art. 137 che la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni "secondo quanto previsto a termini di legge", evidenziando che questa "affermazione, pur non richiamando più la specifica eccezione espressamente stabilita nel decreto del 1924, potrebbe essere interpretata come una riserva nei confronti di norme speciali, quali sicuramente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari."

In merito, l'Ufficio legislativo conclude asserendo che il codice di giustizia contabile prevede alcuni adempimenti, previsti dagli articoli successivi, che nella prassi non sono mai stati considerati applicabili agli Uffici NEP e questa

Amministrazione Centrale non è mai intervenuta con alcuna circolare o direttiva per disciplinarne le modalità di attuazione.

Pertanto, allo stato e in virtù dell'acquisito parere dell'Ufficio legislativo in sede, si ritiene di escludere per gli Uffici NEP la sussistenza di adempimenti nei termini richiesti – così come in premessa richiamati – dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei Conti, invitando altresì codeste Presidenze a voler dare disposizioni in tal senso ai rispettivi Uffici NEP dei distretti di appartenenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi

